

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E AGLI ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE (delibera n°1 del 28 febbraio 2019).

Con almeno tre discipline insufficienti, per decidere la non ammissione alla classe successiva, il Consiglio di classe tiene conto:

- dei risultati del I trimestre e dei risultati di attività di recupero;
- dell'assenza di miglioramento, in termini di differenza tra il livello di partenza ed il livello finale;
- della possibilità di dare all'alunno/a il tempo di recuperare gli obiettivi formativi con la permanenza nella medesima classe;
- della frequenza discontinua;
- della scarsa partecipazione alla vita scolastica;
- della mancanza di impegno e di volontà di migliorare, nonostante le capacità effettive;
- del comportamento scorretto e/o poco collaborativo.

Criteria per l'ammissione/non ammissione all'esame di Stato:

Il Consiglio di classe delibera la non ammissione dopo aver attentamente valutato il quadro complessivo della situazione dell'alunno e tenuto conto dei seguenti criteri di valutazione:

- a. l'alunno non possiede le conoscenze minime necessarie per affrontare la classe successiva e/o l'Esame di Stato conclusivo del I ciclo d'istruzione;
- b. non sussistono le condizioni per le quali l'alunno sia in grado di raggiungere gli obiettivi formativi previsti con il tempo effettivamente disponibile, neppure nel caso in cui siano attivati specifici percorsi di recupero;
- c. si è verificato un mancato raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento;
- d. non si sono rilevati progressi rispetto al livello di partenza;
- e. sono evidenti gravi carenze nelle abilità fondamentali;
- f. si manifesta una grave mancanza di impegno;
- g. si evidenzia un inadeguato livello di maturazione;
- h. si manifesta un comportamento gravemente scorretto (con conseguenti provvedimenti disciplinari).

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 1.